

Sentenza del 30 settembre 2020 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Gli interessi moratori non hanno natura remunerativa, bensì risarcitoria, in quanto la loro funzione è quella di tenere indenne la controparte dal danno causato dal ritardo nel proprio adempimento. Essi sono assoggettabili alla disciplina dell'usura e anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari è sufficiente all'applicazione delle suddette norme.

La pattuizione contrattuale degli interessi moratori non può ritenersi usuraria se il criterio di calcolo applicato al fine di determinare il tasso soglia di tali interessi è corretto, in quanto applica la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all'interesse corrispettivo.

Se viene accertata la natura usuraria degli interessi moratori, unica conseguenza è la debenza dei soli interessi corrispettivi e non l'azzeramento degli interessi dovuti.

Non sussiste indeterminatezza nelle condizioni del contratto di *leasing* laddove si riscontrano, nel testo contrattuale, l'indicazione del costo del bene finanziato, la durata del contratto, la periodicità, il numero e l'importo dei canoni a

carico

dell'utilizzatore, il tipo di tasso applicato e l'eventuale criterio di indicizzazione del tasso stesso.

E' applicabile anche al *leasing* il principio espresso con riferimento ai mutui ad ammortamento, secondo il quale la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Sicché il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (si veda, in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400); di conseguenza, non si configura l'ipotesi di anatocismo.

È ritenuta legittima la stipulazione di un contratto di *leasing* "a tasso indicizzato", in cui ciascun rateo è legato ad un parametro finanziario di riferimento pattuito dai contraenti ed inserito in una specifica clausola contrattuale di indicizzazione. Tale clausola non è però autonoma, essendo un elemento accessorio e non scindibile rispetto al contratto di cui fa

parte, ragion per cui deve essere assoggettato alla medesima disciplina cui deve essere sottoposto il contratto nel suo complesso. Di conseguenza non può nemmeno ritenersi necessaria la stipulazione di un contratto-quadro, non essendo in presenza di alcuno strumento finanziario autonomo e a sé stante.

E' da ritenersi valida la clausola risolutiva espressa laddove la sua operatività, prevista espressamente per il "mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di uno degli obblighi assunti dall'Utilizzatore", è specificata con l'esplicito richiamo delle varie fattispecie rilevanti: il profilo d'inadempimento è dunque delineato in modo puntuale e specifico.

Principi espressi a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale, al fine di vedere dichiarata la nullità del contratto di leasing per usurarietà del tasso di interesse.

[Sent. 30.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Decreto del 3 settembre 2020 – Presidente: Dott. Gianluigi

Canali – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.f., il "regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente". Ne consegue che il regresso verso il fallito è consentito non solo all'altro coobbligato fallito (come testualmente recita la norma), ma anche agli altri coobbligati (o fideiussori) *in bonis* che abbiano integralmente estinto le ragioni di credito del creditore comune, atteso che la posizione del creditore che, pur ricevendo parzialmente il pagamento da un coobbligato fallito, mantiene il diritto ad ottenere l'intero negli altri fallimenti, è sostanzialmente identica a quella del creditore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve un pagamento parziale da un coobbligato (o fideiussore) *in bonis*.

L'art. 61, comma 2, l.f. risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori.

È rilevante, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, che l'adempimento risulti integrale *ex parte creditoris*, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione. Diversamente

opinando, potrebbe risultare pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, in contrasto con il principio, ribadito dall'art. 61, comma 1, per l'ipotesi di fallimento di uno o più coobbligati e dall'art. 62, comma 1, per l'ipotesi di pagamento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati fino alla completa soddisfazione del proprio credito (conf. Cass. n. 3216/2012).

L'insinuazione del creditore rimane inalterata fino al suo integrale pagamento con conseguente irrilevanza, ai fini della partecipazione al concorso, degli adempimenti parziali eseguiti dal coobbligato (o dal fideiussore) successivamente alla dichiarazione di fallimento, ancorché idonei ad esaurire l'obbligazione del *solvens* (conf. Cass. n. 26003/2018).

Principi espressi relativi al rigetto di opposizione allo stato passivo: il Tribunale ha affermato che l'art. 61 l.f. è disposizione speciale che disciplina il concorso tra i coobbligati in caso di fallimento del debitore comune, con la conseguenza che il pagamento solamente parziale (ex parte creditoris) è inidoneo a fondare l'ammissione al passivo tanto in via surrogatoria che in via di regresso, giacché l'adempimento deve essere integrale e idoneo a estinguere le pretese che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, con il pagamento, il coobbligato abbia assolto alla propria obbligazione.

[Decr. 03.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 1° settembre 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Agisce nel rispetto del principio di proporzionalità la banca che, avendo dapprima classificato la posizione del cliente come “inadempienza probabile”, la degrada a “sofferenza”, tenuto conto dell’intervenuto peggioramento della situazione finanziaria del cliente, sì come accertato sulla base di elementi fattuali certi. Infatti, anche se il passaggio di una posizione a “sofferenza” non può discendere da singoli specifici eventi, esso può tuttavia avvenire alla luce di un insieme di circostanze sorrette da un adeguato apparato documentale.

In presenza di una situazione di insolvenza (ovvero anche soltanto di inadempienza probabile), la decisione della banca di recedere dal rapporto di affidamento in conto corrente, in conformità al regolamento contrattuale, non può essere giudicata arbitraria o contraria a buona fede.

Principi espressi in una vertenza in materia di cancellazione di una segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischio in danno della società ricorrente e il ripristino dei fidi e dei finanziamenti accordati alla ricorrente, la quale lamentava la illegittimità della segnalazione a sofferenza per mancanza di preavviso e l’ingiustificata revoca degli affidamenti bancari per la loro arbitrarietà.

[Ord. 1.9.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza del 22 luglio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il requisito del *know-how*, ai fini della stipula del contratto di *franchising*, non costituisce un elemento indefettibile del tipo, posto che l'art. 1, comma 1, della L. n. 129/2004 espressamente stabilisce che “L'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. In tal senso, il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma,

essendo di rilievo solo
la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme
di diritti di
proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata
formula
commerciale, che può concernere uno o più profili elencati
dalla norma stessa –
nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso
affiliato in una
articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e
composta da una
pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare
determinati beni
o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi
configurarsi un contratto di
franchising privo della clausola concernente la trasmissione
del *know-how*
dal *franchisor* al *franchisee*.

*I principi sono stati espressi
nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella
loro qualità di
affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua
qualità di
affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva
l'accertamento della
nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso
inter partes per l'insussistenza del know-how,
quale oggetto del contratto, anche ex artt. 1325 e 1346 c.c. e
comunque
per il difetto delle caratteristiche prescritte ex lege, ai
sensi
dell'art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.*

[Sent. 22.07.2020Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 28 luglio 2020 – Giudice: Dott.ssa Angelica Castellani

Per

ravvisare l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è sufficiente la configurabilità di un'area di interferenza tra attività dagli stessi svolte, non essendo necessaria la totale sovrapponibilità tra le medesime.

La

valutazione della capacità distintiva di un segno registrato come marchio va effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti, sicché un marchio descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva (conf. Cass. n. 8119/2009).

La

prova dell'acquisizione del *secondary meaning* può essere fornita non solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche

mediante altri
elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne
promozionali e
pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di
visitatori del sito
internet, numero di operatori del settore con i quali
l'operatore collabora sin
dall'inizio dell'attività).

In
caso di utilizzo indebito della componente denominativa del
marchio di un
concorrente, integrante anche nucleo essenziale della
denominazione sociale e
del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi
non abbiano
assunto, con l'uso prolungato nel tempo e la rinomanza
notoriamente acquisita,
i connotati di un marchio "forte", si deve escludere che
scarsi elementi di
differenziazione, di per sé privi di adeguato valore
individualizzante,
aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui
siano idonei a
svolgere funzione di diversificazione.

Ai
sensi dell'art 22 c.p.i., che sancisce il principio
dell'unitarietà dei diritti
sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti
esclusivi spettanti
al titolare di un marchio registrato l'uso da parte di un
terzo di un segno
identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione,
ragione sociale,
nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di
confusione che può

consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio rinomato, allorquando l'uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

A prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e 22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l'elevato grado di somiglianza tra i segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato, il rischio di associazione tra le stesse in termini di confusione circa l'origine imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall'altro, determini l'indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni dell'impresa di più antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della stessa.

Nell'ambito di un procedimento cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di esclusiva, in punto di *periculum in mora* le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio, della propria denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa registrato, nonché nel pregiudizio di natura economica – da apprezzarsi

necessariamente in termini
delibativi e probabilistici – collegato all'indebito
sfruttamento degli
investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti,
possiedono una
intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e
a cagionare di
conseguenza a quest'ultima un danno di difficile
quantificazione e riparazione.
Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla
promozione dei
propri servizi tramite *web*, che consente per sua natura di
raggiungere
in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

Principi

*espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via
cautelare ex
artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società
attiva nel
settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e
fallimentari per
ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri
diritti di esclusiva
sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e
integrante
componente denominativa del proprio marchio italiano ed
europeo, nonché nucleo
essenziale della propria denominazione sociale.*

[Ord. 28.07.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 16 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La genuinità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto bancario non può revocarsi in dubbio se corrispondenti a quelle che costituiscono lo *specimen* depositato presso la banca medesima e se la bontà di queste ultime è incontestata dal soggetto firmatario.

Principio espresso in esito ad un procedimento avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e più ampie questioni tuttavia non espressamente trattate dal decisore. Parte attrice opponente lamentava la nullità della fideiussione per mancanza di una valida sottoscrizione.

[Sent. 16.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza del 14 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella

collocazione sul mercato di tali beni.

Principio espresso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex artt. 20 c.p.i. e 2569 e 2598, n. 3, c.c.

[Sent. 14.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 20 maggio 2020 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, sul quale incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento in cui il fallimento di una s.r.l. conveniva in giudizio il creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., del pagamento effettuato dalla società in bonis a favore dello stesso nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.

[Sent. 20.5.2020Download](#)

(Massima a cura di Giulia Ballerini)

Sentenza dell'8 maggio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Un contratto che preveda quale suo oggetto la realizzazione di un video promozionale ricomprende tutte le attività, a carattere tecnico, necessarie per l'esecuzione del video, ivi inclusa l'attività di regia.

La distinzione tra “regia operativa” e “diritti di regia” non è rilevante se si ha riguardo al contesto fattuale: considerata la natura dell'attività prestata, la finalità promozionale e le caratteristiche della committente, può presumersi che il corrispettivo pagato per la realizzazione di un video promozionale includa ogni voce economica riguardante l'esecuzione tecnica del video, anche a titolo di (eventuale) compenso autoriale.

L'attività di presentatore è prestazione estranea, sotto il profilo oggettivo, all'attività di realizzazione di un video promozionale giacché richiede competenze professionali di natura diversa, e pertanto da retribuirsi separatamente alle attività connaturate alla realizzazione di un video promozionale.

Principi espressi nel decidere una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento dei diritti di regia e del compenso per l'attività di presentatore di un professionista operante nel settore della regia di spot televisivi nonché del compenso per l'attività di “presentatore” eseguita dallo stesso.

[Sent. 8.5.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Ordinanza del 27 giugno 2018

– Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Ai sensi dell'art. 19 Reg. CE n. 6/2002, il titolare di un disegno o modello comunitario registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare il trovato e di vietare a terzi la commercializzazione di prodotti che per le loro caratteristiche estetiche non suscitino nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella del modello registrato.

La valutazione del carattere individuale di un modello comunitario registrato deve avvenire considerando l'aspetto complessivo delle forme e tenendo conto dell'impressione d'insieme generata dalla percezione unitaria della combinazione peculiare dei singoli elementi costitutivi, e non sulla base dell'identità o somiglianza di singoli elementi costitutivi rispetto a modelli già noti.

L'onere di dimostrare l'invalidità di un modello comunitario registrato incombe su chi eccepisce il difetto dei requisiti di validità.

La valutazione circa l'esistenza del *fumus* connesso all'illecito concorrenziale dell'imitazione servile, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., parametrata rispetto alla percezione del consumatore medio, risulta assorbita, quanto alla dedotta imitazione servile dei prodotti, dalla tutela offerta al modello comunitario registrato, declinata in relazione al più elevato metro dell'impressione generale suscitata sul consumatore informato.

L'imitazione diacronica può considerarsi illecita soltanto se effettuata, rispetto al prodotto o all'omologa iniziativa commerciale del concorrente, a una breve distanza di tempo, che deve essere valutata tenendo conto della natura del prodotto asseritamente imitato.

L'imitazione del *packaging* utilizzato da un'impresa concorrente e l'organizzazione di attività promozionali realizzate mediante l'ausilio della stessa *testimonial* dei prodotti della concorrente integrano gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., perpetrata mediante l'utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale, volti a sfruttare la risonanza e la rinomanza dei prodotti e delle iniziative commerciali e promozionali altrui, in modo da ottenere un indebito risparmio derivante dalla mancata predisposizione di appositi investimenti autonomi.

Principi espressi in sede cautelare da parte del Tribunale che, confermando il decreto, emesso inaudita altera parte, di sequestro dei beni costituenti violazione di diritti su disegni o modelli comunitari registrati, ha affermato che la condotta posta in essere dalla resistente, consistente altresì nell'imitazione del packaging e dell'attività promozionale della concorrente, integrava gli estremi di una consapevole e sistematica attività concorrenziale sleale, attuata mediante l'utilizzo indiretto di mezzi contrari alla correttezza professionale. Il risultato di tali atti concorrenziali si sarebbe sostanziato in un agganciamento parassitario idoneo ad arrecare alla concorrente un pregiudizio consistente nell'indebolimento della sua posizione di mercato e nel possibile offuscamento dei relativi prodotti e segni distintivi.

[Ord. 27.6.2018Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)